



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.**

Addì **VENTISETTE MARZO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	ZANNI ROBERTO	Presente
3)	VENTURINI ELISA	Presente
4)	RIGHI RENZO	Presente
5)	BUTI CARLO	Presente
6)	FICHI SILVANO	Presente
7)	MEZZINI CARLO	Presente
8)	MAZZA GIANCARLO	Presente
9)	VITALI GIORGIO	Presente
10)	BATTISTINI GIANLUCA	Presente
11)	PICCINELLI GIANMARCO	Presente

Partecipa il **Segretario Generale Avv. Massimiliano Mita** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scrutatori i consiglieri sigg.:

ZANNI ROBERTO

PICCINELLI GIANMARCO

MEZZINI CARLO.

CC n. 8 del 27/03/2017

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco ricorda che riguardo alla Tasi nulla è cambiato .L'imposta rimane invariata.

Su relazione dettagliata del Sig. Sindaco Dr. Argentieri

Richiamata la deliberazione di GC n. 15 del 10/02/2017 concernente “Tariffe per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2017 - atto di indirizzo”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di

mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52. in data 21/07/2015;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 31 in data 07/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso *l'applicazione della TASI nella misura del 3,30 per mille solo per le abitazioni principali e relative pertinenze;*

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione;

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta C. n. 26 del 10/02/2017;

Vista la propria deliberazione n.7/2017 adottata in questa stessa seduta, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9,)	1,70 x mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 x mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	10,60 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2017, di confermare l'aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze dando atto che per effetto della previsione della legge 208/2019 la TASI è dovuta unicamente sulle abitazioni principali accatastate in categoria A1- A8- A9 e relative pertinenze;

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di confermare le detrazioni già previste

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

Rendita catastale (*)	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

() La rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.*

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali unificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo .

Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare abitativa ad abitazione principale.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.

Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.

L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano.

Tenuto conto che in base alle risultanze catastali nel Comune di Castel d'Aiano alla data odierna non risultano immobili accatastati nelle Categorie A1, A8, A9 e che pertanto non è possibile prevedere alcun importo a titolo di TASI;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 4. del vigente Regolamento TASI, il servizio indivisibile alla cui copertura è finalizzato l'eventuale gettito è il seguente:

- o gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Visto il costo del servizio indivisibile di cui sopra, risultante dalla scheda allegata al presente provvedimento;

Ritenuto in ogni caso di provvedere;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto la Legge di bilancio 2017 datata 11/12/2016 n. 232 pubblicata sulla G.U. 297 del 21/12/2016 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019” con cui al comma 454 dell'art.1 viene prorogato il termine per il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al 28/02/2017;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2016 “DUP (Documento unico di programmazione) 2017/2019” e n. 9 del 27/03/2017 “Nota di aggiornamento”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: **presenti componenti Consiglio n. 10; votanti n.10, astenuti nessuno favorevoli n.10 contrari nessuno,**

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9)	3,30 x mille

2) di stabilire, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni per abitazione principale:

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

Rendita catastale	detrazione
Da 0,00 a 300	110,00
Da 300,01 a 400	80,00
Da 400,01 a 500	50,00
Da 500,01 a 600	20,00
Oltre 600	0,00

Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino mente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare abitativa ad abitazione principale.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.

Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto.

L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano.

- 3) di stimare in €. 0 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 130.125,73 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: **presenti 10 – favorevoli 10 – contrari nessuno – astenuti nessuno, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.**

COMUNE DI CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

1) SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 130.125,73
	A.1) Personale		€ 27.156,86
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 93.450,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 6.424,75
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€ 3.094,12
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€ 0,00
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 130.125,73

Note:

.....

.....

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA

Il SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 21/04/2017 al 06/05/2017

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA

- La deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;
- La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 8 del 22/03/2017

C.C.

Deliberazione n. 8 del 27/03/2017

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 22/03/2017

Il Responsabile di P.O.

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 27/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Mita Massimiliano